



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 09/07/2020

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Bucci Marco	Sindaco	P
2	Balleari Stefano	Vice Sindaco	P
3	Bordilli Paola	Assessore	P
4	Campora Matteo	Assessore	A
5	Cenci Simonetta	Assessore	A
6	Fassio Francesca	Assessore	P
7	Gaggero Laura	Assessore	P
8	Garassino Stefano	Assessore	P
9	Grosso Barbara	Assessore	P
10	Maresca Francesco	Assessore	A
11	Piciocchi Pietro	Assessore	P
12	Viale Giorgio	Assessore	P

DGC-2020-149 INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DI POTERE
SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 9 BIS
DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. IN CASO DI INERZIA
PROCEDIMENTALE E CONSEGUENTE MANCATA O
TARDIVA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTO FINALE

Su proposta del Segretario Direttore Generale Avv. Pasquale Criscuolo, sentito l'Assessore al Personale, Pari Opportunità e Relativi Diritti, Avv. Giorgio Viale

Premesso che:

- l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* e s.m.i. ha sancito il principio di certezza della conclusione del procedimento prevedendo:
 - il dovere, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di manifestare gli esiti della fase decisoria tramite l'adozione di un provvedimento espresso;
 - che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento finale costituisca elemento di valutazione della *performance* individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;
 - che l'organo di governo dell'Amministrazione individui, nell'ambito delle figure apicali della medesima, il soggetto a cui intenda attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia (art. 2 c. 9bis l. 241/1990 e s.m.i.);
 - l'obbligo di pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Ente ed in corrispondenza di ciascun procedimento, dei riferimenti del soggetto a cui sia stato attribuito l'esercizio del potere sostitutivo ed al quale l'interessato possa rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9ter del citato articolo 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
 - la facoltà, in capo al privato, di rivolgersi – decorsi inutilmente i termini previsti dalla legge – al responsabile individuato dall'organo di governo ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo affinché lo stesso concluda il procedimento, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario (art. 2 cit. c. 9ter)
 - l'indicazione espressa, nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte, del termine previsto dalla legge o dai regolamenti e di quello effettivamente impiegato;
- l'art. 2bis della citata legge n. 241/1990 e s.m.i. disciplina le conseguenze per il ritardo dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento, stabilendo, al comma 1, l'obbligo al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del medesimo;
- il comma 1bis dell'art. 2bis citato al precedente cpv. dispone che, *fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento;*

- ai sensi dell'art. 29 comma 2^{quater} della sempre citata legge n. 241/1990 e s.m.i. *le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;*

Visto il *Regolamento in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso, disciplina delle dichiarazioni sostitutive e trattamento dei dati personali*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26/07/2016 ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 22/11/2016, che all'art. 18 disciplina le fattispecie della *mancata o tardiva emanazione del provvedimento di conclusione del procedimento amministrativo, potere sostitutivo e indennizzo da ritardo;*

Preso atto di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 26 settembre 2013, ad oggetto *Individuazione dei titolari di potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. in caso di inerzia procedimentale e conseguente mancata o tardiva emanazione di provvedimento finale. Individuazione del titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta a richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013;*

Ritenuto necessario procedere alla revisione delle disposizioni del sopra citato provvedimento deliberativo, alla luce dei successivi interventi del legislatore in materia, nonché della recente riorganizzazione interna all'Ente;

Visti:

- il *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, come integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 09 aprile 2020, che all'art. 4 descrive l'*assetto macrostrutturale* dell'Ente suddiviso nei seguenti *sette tipi di unità organizzative apicali*:
 1. *Direzione Generale*
 2. *Direzioni Generali Operative*
 3. *Aree*
 4. *Unità organizzative del Sindaco*
 5. *Ufficio di Segreteria Generale*
 6. *Direzioni*
 7. *Municipi*
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 9 aprile 2020, ad oggetto *Modifica ed integrazione alla macrostruttura dell'Ente*, con particolare riferimento alla parte del *funzionigramma generale* che conferma ed articola ulteriormente le competenze dirigenziali nel seguente schema organizzativo:
 - a) *Direzione Generale*
 - b) *Direzioni Generali Operative*
 - c) *Aree*
 - d) *Direzioni*
 - e) *Municipi*
 - f) *Strutture di Staff*

- g) *Settori*
- h) *Unità di Progetto*

- l'*Organigramma Generale dell'Ente*, allegato alla citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 76/2020, qui da intendersi integralmente richiamato con particolare riferimento alle seguenti figure apicali:
 - Direttore Generale (attualmente coincidente con il Segretario Generale)
 - Direttore Generale Operativo Servizi
 - Direttore Area dei Servizi alla Comunità
 - Direttore Generale Operativo Tecnico e Innovazione Tecnologica
 - Direttore Area Tecnica Mobilità
 - Direttore Area Tecnologia e Innovazione
 - Direttore Area delle Risorse Tecnico Operative

Visto, altresì, l'art. 5 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, come novellato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 in materia di *Accesso civico a dati e documenti*, con particolare riferimento ai commi dal 6 al 10 che disciplinano integralmente il procedimento di accesso civico, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato, nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati;
- il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5 bis del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. citato;
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT) può chiedere agli uffici della relativa Amministrazione informazioni sull'esito delle istanze;
- nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6 del citato art. 5, il richiedente può presentare istanza di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, fatte salve le disposizioni specifiche, ivi previste, riferite all'intervento del Garante per la protezione dei dati personali nonché, nel caso di enti locali, del difensore civico competente;

- nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5 del predetto decreto legislativo;

Considerato:

- che le istanze di accesso civico cd. *semplice* e di accesso civico cd. *generalizzato* vengono acquisite e protocollate - anche ai fini dell'inserimento nell'apposito *Registro degli accessi* oggetto di pubblicazione su Amministrazione Trasparente - dalle Direzioni e dai Settori rispettivamente competenti;
- che, richiamando quanto sopra riportato, i casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla legge trovano specifica disciplina nei commi 7 ss. dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., ai quali pertanto si fa rinvio non occorrendo specifica disciplina dell'Ente in materia;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Direttore Generale;

Acquisito il visto di conformità del Vice Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1. di disciplinare l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma *9bis* della legge n. 241/1990 e s.m.i. nei termini di seguito indicati:
 - in caso di inerzia di un Dirigente di Settore, subentra il Direttore di Direzione ovvero il Direttore di Area di competenza se il Dirigente fa riferimento direttamente a quest'ultimo;
 - in caso di inerzia di un Direttore, subentra il Direttore di Area di competenza, ove previsto;
 - in caso di inerzia di un Direttore o di un Dirigente di Settore/Struttura di Staff/Unità di Progetto che faccia capo direttamente al Direttore Generale Operativo, subentra quest'ultimo;
 - in caso di inerzia di un Direttore di Municipio, subentra il Direttore Generale Operativo Servizi;

- in caso di inerzia di un Direttore che faccia capo direttamente al Direttore Generale, subentra quest'ultimo;
- in caso di inerzia di un Direttore di Area, subentra il Direttore Generale Operativo di competenza;
- in caso di inerzia di un Direttore Generale Operativo, subentra il Direttore Generale;
- in caso di inerzia dei Direttori che riferiscono direttamente al Segretario Generale o al Sindaco (Gabinetto del Sindaco, Avvocatura, Polizia Locale, Segreteria Generale e Organi istituzionali) subentra il Segretario Generale;

2. di prevedere altresì che in caso di inerzia da parte del dirigente lo stesso ne possa rispondere:

- a) a titolo di risarcimento danni;
- b) a titolo di responsabilità disciplinare;
- c) con valutazione negativa ai fini della performance.

3. di fare riferimento, ai fini di cui al punto 1), all'*Organigramma Generale dell'Ente* aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 9 aprile 2020, tenuto conto delle modifiche ed integrazioni al vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 9 aprile 2020;

4. di disporre che i responsabili dei singoli procedimenti indichino, in ogni comunicazione inerente a questi ultimi, il nominativo del titolare del predetto potere sostitutivo e che lo stesso venga riportato, a cura delle rispettive strutture, nelle singole schede procedurali pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente;

5. di stabilire che, a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento, le disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 26 settembre 2013 debbano intendersi superate;

6. di dare comunque atto che l'attribuzione del potere sostitutivo in materia di *accesso civico* in capo all'attuale figura del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT), già prevista dalla DGC 208/2013, trovi conferma e maggiore dettaglio nella intervenuta normativa nazionale in materia, con particolare riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 (novellato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*);

7. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Dirigenti dell'Ente;

8. di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

9. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Marco Bucci

Il Segretario Generale
Pasquale Criscuolo



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
980 0 0 N. 2020-DL-237 DEL 08/07/2020 AD OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DI POTERE SOSTITUTIVO AI
SENSI DELL'ART. 2 COMMA 9 BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I.
IN CASO DI INERZIA PROCEDIMENTALE E CONSEGUENTE
MANCATA O TARDIVA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTO
FINALE**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

08/07/2020

Il Segretario Generale
[Avv. Pasquale Criscuolo]